

Quesito posto con nota in data 9 aprile 2005 dal dott. ..., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., in ordine alla fruizione dei congedi straordinari dei magistrati.
(Risposta a quesito del 3 maggio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 maggio 2006, ha approvato la seguente delibera:

«Il quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... con il quale chiede di sapere se sia utilizzabile per assistere un parente ricoverato in ospedale per grave malattia il congedo straordinario; in secondo luogo se il congedo straordinario spetti al magistrato per eseguire accertamenti clinici non urgenti e non indifferibili.

Premesso che il congedo straordinario consiste nell'esonero temporaneo dal prestare il servizio accordato al pubblico dipendente, l'art. 37, I comma del d.p.r. n. 3 del 1957 prevede che il pubblico dipendente possa godere del congedo straordinario a discrezione dell'amministrazione qualora concorrano "gravi motivi", e di diritto in presenza di particolari evenienze (matrimonio, esami, cure...). Per l'art. 37, III comma, il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 giorni.

Il congedo straordinario permette, quindi, una sospensione temporanea, per un breve periodo, dell'attività lavorativa in considerazione di vicende del pubblico dipendente che incidano sulla sua normale capacità di applicazione e siano riferibili a interessi normalmente ritenuti meritevoli di tutela sul piano morale e sociale. Per ciò che attiene all'analisi delle situazioni che legittimano la fruizione del congedo straordinario occorre precisare che la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 37, 39 e 40 d.p.r. n. 3 del 1957, come modificata dall'art. 3 della legge n. 537 del 1993 e dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994. Del resto la sottrazione alla contrattualizzazione, introdotta dal d.lgs. n. 29/93 (T.U. n. 165/2001), del rapporto di impiego pubblico dei magistrati rende tuttora operativa la disposizione di cui all'art. 37 cit., norma che, pertanto, va coordinata con la specifica previsione dell'art. 4 legge n. 53/2000.

Disciplina particolare è riservata al congedo collegato alla gravidanza e al puerperio e comunque al rapporto genitoriale.

Ciò posto l'ordinamento a priori valuta positivamente alcune situazioni, per le quali spetta il congedo di diritto, e prevede per quelle situazioni non predeterminabili perché riconducibili a vicende eccezionali, il potere dell'amministrazione di concedere ugualmente periodi di congedo.

Il congedo straordinario per gravi motivi, che qui rileva, attiene alla sfera degli interessi legittimi dell'impiegato e non a quella dei diritti soggettivi, di modo che l'amministrazione può respingere l'istanza per esigenze di servizio, può concedere un periodo più breve di quello richiesto o, anche, invitare il dipendente a richiedere l'aspettativa senza assegni.

Il Consiglio ha già affermato in precedenza che l'esistenza di un motivo qualificabile come "grave" va accertata caso per caso, tenendo conto che la gravità deve essere tale da impedire attualmente l'esercizio delle funzioni o - in caso di malattia - da rendere necessaria ed urgente la relativa terapia (v. delibere del 24 aprile 1980 e 20 febbraio 1980).

Per quel che riguarda il novero delle fattispecie che legittimano tale tipo di congedo, si tende a farvi rientrare tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune senso, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo e al progresso dell'impiegato, inteso come persona singola. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il congedo straordinario è giustificato da situazioni strettamente attinenti alla persona del dipendente, diversamente dall'aspettativa per motivi di famiglia che può essere concessa non solo in relazione a fattispecie che riguardino la persona del dipendente, ma anche in relazioni a motivi che riguardino soggetti che appartengono alla sua famiglia.

Da quanto sopra consegue che quanto al primo quesito, nel caso descritto dal Dirigente dell'Ufficio, trattandosi di un grave stato patologico afferente un parente del magistrato, non avrebbe dovuto essere concesso il congedo straordinario, come in concreto è avvenuto, ma avrebbe

potuto essere concessa aspettativa per motivi di famiglia, previa compatibilità con le ragioni di servizio. E' fatta salva, in ogni caso, l'ipotesi di cui all'art. 4, II comma, legge n. 53/2000 che dà al lavoratore la facoltà di richiedere un periodo di congedo "per gravi e documentati motivi familiari" fra i quali vanno ricomprese le patologie individuate ai sensi del comma 4 della medesima norma.

Relativamente al secondo quesito che attiene alla fruibilità di un periodo di congedo straordinario motivato dall'esigenza di effettuare esami clinici (pur avendo nella specie l'interessato preferito usufruire di un periodo di congedo ordinario), la risposta non può che essere affermativa poiché si tratta di accertamenti strettamente collegati al concetto di benessere del magistrato, autorizzazione che anche in questo caso va, comunque, accordata a seguito di valutazione comparativa con le esigenze di servizio, stante la dichiarata non urgenza dei medesimi esami medici.»